

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

Deliberazione n. 28 del 28 dicembre 2023

OGGETTO: "Regolamento per il controllo analogo sulle società *in house*: provvedimenti".

L'anno 2023 il giorno 28 dicembre, alle ore 15.30, presso la sede operativa dell'EDA (Salerno - via Sabato Visco n. 20), si è riunito il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno (in modalità telematica da remoto - videoconferenza), convocato con rituale comunicazione PEC.

Sono presenti i Sigg.ri:

			Presente	Assente
dott.	Coscia Giovanni	Presidente	X	
dott.	Aliotti Giuseppe	Consigliere		X
dott.	Bonito Sergio	"	X	
dott.	Botte Vincenzo	"	X	
dott.	Brusco Luigi	"		X
dott.	Campitiello Giuseppe	"	X	
dott.	Castelluccio Beniamino	"	X	
dott.	D'Ambrosio Luca	"	X	
dott.	Ferraioli Cosimo	"		X
dott.	Garofalo Vincenzo	"		X
dott.	Imbriaco Oscar	"	X	
dott.	La Mura Antonio	"		X
dott.	Manzi Antonio	"	X	
dott.	Mazzeo Domenico	"	X	
dott.	Perretta Francesco	"	X	
dott.	Piccolo Federico	"	X	
dott.	Pisapia Silvia	"		X
dott.	Puglia Vincenzo	"		X
dott.	Punzo Luigi	"	X	
dott.	Robustelli Roberto	"		X
dott.	Sessa Vincenzo	"	X	
dott.	Sorrentino Pasquale	"	X	
		Totale 22	Presenti 14	Assenti 8

Presiede il Presidente dell'EDA, dott. Giovanni Coscia.

Partecipa con funzioni verbalizzanti il Direttore Generale dell'EDA, avv. Bruno Di Nesta.

Il Presidente Coscia, riconosciuta la validità della seduta, la dichiara aperta ed invita il Consiglio d'Ambito a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: "Regolamento per il controllo analogo sulle società *in house*: provvedimenti".

PREMESSO CHE:

- la Legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*) al Titolo V - Art. 23, istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;

- l'art. 25 della richiamata L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che *"Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)"*;

- l'art. 20 dello Statuto dell'EDA (rubricato *"Controllo delle gestioni in house"*) prevede che: *"1. L'eventuale affidamento in house della gestione del servizio rifiuti presuppone l'esercizio di un controllo sul soggetto gestore da parte dell'Ente d'Ambito analogo a quello che l'EDA esercita sui propri servizi. 2. Per tali finalità, ed avuto riguardo ai principi consolidati nella normativa e nella giurisprudenza di settore, il Direttore Generale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio d'Ambito un apposito Regolamento di disciplina del controllo sull'attività del soggetto gestore dei rifiuti. 3. Con tale Regolamento sono individuati: a) gli atti di indirizzo strategico dell'Ente d'Ambito per controllare l'attività del soggetto gestore; b) gli atti del soggetto gestore assoggettati a mera comunicazione preventiva all'Ente controllante; c) gli atti del soggetto gestore, inerenti gli indirizzi strategici sub lett. a), assoggettati a procedimenti di concertazione con l'ente controllante; d) le modalità di informazione periodica sull'attività del soggetto gestore; e) le clausole obbligatorie da inserire nella convenzione di affidamento del servizio, che disciplinano le ipotesi di sua risoluzione, da parte dell'ente controllante, per grave inadempimento del soggetto gestore nei procedimenti di concertazione di cui alla precedente lettera c); f) le modalità di aggiornamento del modello di controllo in house, in adeguamento delle norme di settore eventualmente sopravvenienti"*;

VISTI E RICHIAMATA:

- la Deliberazione n. 7 del 27 maggio 2020, con cui il Consiglio d'Ambito ha deliberato:

- 1) di procedere all'acquisto della totalità della partecipazione sociale detenuta dalla Provincia di Salerno nella società Ecoambiente Salerno S.p.A. in liquidazione, con sede in Salerno alla Via Sabato Visco n. 20, al prezzo di Euro 1,00 (uno/00);
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, l'acquisto della intera partecipazione sociale della Ecoambiente Salerno S.p.A. in liquidazione è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'EDA Salerno, essendo l'acquisto *de quo* finalizzato all'affidamento *in house* - previa stipula di apposito Contratto di servizio - di un fondamentale segmento funzionale del ciclo integrato dei rifiuti, cioè a dire il trattamento intermedio del Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 20.03.01) prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre che alla gestione dei n. 5 impianti di discarica cc.dd. *"post mortem"*;

RILEVATO CHE:

- con *"atto di cessione di azioni"* per notar Francesco Coppa del 25.06.2020 (Registrato a Napoli il 25.06.2020 al numero 20116/1T), l'Amministrazione Provinciale di Salerno ha ceduto all'EDA Salerno la piena proprietà di numero 150 (centocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a complessivi nominali euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) che rappresentano il 100% (cento per cento) del capitale sociale, dalla medesima detenute nella società per azioni a socio unico Ecoambiente Salerno S.p.A. in liquidazione;

- in seguito alla predetta cessione di azioni, l'Amministrazione Provinciale di Salerno è uscita dalla compagine sociale ed il capitale sociale della Ecoambiente Salerno S.p.A. in liquidazione, pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) interamente versato e rappresentato da n. 150 (centocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1.000,00 (/00) ciascuna risulta essere interamente attribuito alla parte cessionaria EDA Salerno;

CONSIDERATO CHE:

- la disciplina dei servizi pubblici locali ha subito numerosi interventi legislativi nel corso del tempo, tali da creare uno stratificato coacervo normativo sul quale è da ultimo intervenuto il D.Lgs. 201/2022 di "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*". Il citato Decreto, attuativo della legge annuale sulla concorrenza (L. 5 agosto 2022, n. 118), prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali e costituisce il "Testo unico in materia di servizi pubblici locali";

- l'art. 1, infatti, definisce l'ambito oggettivo di applicazione del Decreto, individuato nella "*disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*", mentre il successivo art. 4 regola il coordinamento con le norme di settore, in particolare per i servizi idrici e di raccolta rifiuti e per il trasposto pubblico, prevedendo che "*in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore*";

RILEVATO CHE:

- in applicazione del principio - di ispirazione comunitaria - di separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi, l'art. 6 del D.Lgs. n. 201/2022 ha previsto che (comma 1) "*a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente*" e che, al fine del rispetto di detto principio, (comma 2) "*gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio*";

- il comma 3 del richiamato art. 6 ha stabilito che "*Qualora gli enti locali titolari del servizio e a cui spettano le funzioni di regolazione assumano direttamente o per mezzo di soggetto partecipato la gestione del servizio, le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell'ente ed i loro dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione ed al suo affidamento*";

- il comma 8 del citato art. 6 ha stabilito che "*In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti di governo dell'ambito o le autorità di regolazione si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo entro dodici mesi dalla predetta data di entrata in vigore del presente decreto*";

CONSIDERATO CHE:

- il predetto art. 6 va, tuttavia, raccordato con quanto disposto dal successivo art. 33 (rubricato "*Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani*"), che prevede una deroga transitoria all'applicazione del medesimo art. 6 co. 2, volta a facilitare sia la piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sia l'attuazione dei Piani d'Ambito in via di definizione;

- in particolare, l'art. 33 co. 1 prevede che "*Ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 6, comma 2, non si applica alle partecipazioni degli enti di Governo dell'ambito del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3 -bis, comma 1 -bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto*";

- inoltre, l'art. 33 co. 2 prevede che *“Al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3”*;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 10 del 06.08.2020, l'EDA Salerno ha affidato - in regime di *in house providing* - alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. la gestione dell'impiantistica pubblica per il trattamento/recupero dei rifiuti solidi urbani nell'ATO Salerno e in data 08.10.2020 è stato sottoscritto il relativo Contratto di servizio, di talché la fattispecie *de qua* è suscumbibile nella previsione di cui al richiamato art. 33 del D.Lgs. n. 201/2022;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di ottemperare alle sopra richiamate previsioni normative e, in particolare, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 6 co. 3 del D.Lgs. n. 201/2022, si rende necessario procedere ad una netta separazione tra le strutture e i dipendenti che si occupano delle funzioni regolatorie afferenti agli impianti di trattamento/recupero gestiti dalla EcoAmbiente Salerno S.p.A. e le strutture e i dipendenti che si occupano della diretta gestione dei servizi affidati *in house providing*, con il conseguente adeguamento del Regolamento per il controllo analogo sulle società *in house*;

VISTA E RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 9 del 6 agosto 2020, con cui è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo sulle società *in house*;

VISTA:

- la proposta di *“Regolamento per il controllo analogo sulle società in house”*, nel testo allegato sub. *“A”* alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il nuovo Regolamento per il controllo analogo sulle società *in house*, operando una netta separazione tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi, è pienamente rispondente alle previsioni di cui al richiamato D.Lgs. 201/2022;

RITENUTO:

- quindi, di approvare il nuovo Regolamento per il controllo analogo sulle società *in house*, nel testo allegato sub. *“A”* alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, riportato in calce;

DATO ATTO CHE:

- la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che, pertanto, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

VISTI E RICHIAMATI:

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. n. 201/2022;

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14;

lo Statuto dell'EDA Salerno;

IL CONSIGLIO D'AMBITO

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- 1) di approvare** il "Regolamento per il controllo analogo sulle società in house", allegato sub. "A" alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale (all. 1);
- 2) di dare mandato** al Direttore Generale affinché, ove necessario, con successivo provvedimento di organizzazione vengano stabilite le modalità organizzative del controllo analogo e attribuite le funzioni a ciascuna Area dell'Ente, per quanto di rispettiva competenza;
- 3) di disporre** che il Regolamento in oggetto entri in vigore con la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente deliberazione di approvazione;
- 4) di trasmettere** la presente Deliberazione alla EcoAmbiente Salerno S.p.A., per gli adempimenti di competenza;
- 5) di pubblicare** la presente Deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente (sezione "Amministrazione Trasparente").

Il Segretario/Direttore Generale

avv. Bruno Di Nesta

Il Presidente

dott. Giovanni Coscia

IL CONSIGLIO D'AMBITO

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario/Direttore Generale

avv. Bruno Di Nesta

Il Presidente

dott. Giovanni Coscia

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: "Regolamento per il controllo analogo sulle società *in house*: provvedimenti".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la superiore proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Salerno, 22.12.2023

Il Dirigente dell'Area Amministrativo-Contabile
avv. Bruno Di Nesta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Non dovuto.
